

*Le responsabilità delle figure
professionali*

Avv. Monica Meroni

consulente legale Ordine Architetti PPC della provincia di Monza e della Brianza

Monza 29 Settembre 2020

Responsabilità contrattuale

Mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta contrattualmente (Inadempimento, Violazione obbligo contrattuale)

Articolo 1218 c.c. Responsabilità del debitore

« Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Articolo 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento

1. Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Tribunale Milano Sez. I, 25/02/2020

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Responsabilità civile

Al contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento si applicano le norme di cui all'art. 1218 c.c. (al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo al professionista) anche con riferimento al riparto dell'onere della prova.

Tribunale Monza, 11/10/2006

Nel contratto d'opera con cui un architetto ha assunto l'incarico di progettazione e direzione dei lavori inerenti a una ristrutturazione edile, la responsabilità per inadempimento è disciplinata dalle regole ordinarie di cui agli artt. 1218 c.c. ss.. Qualora la prestazione richieda una particolare difficoltà di esecuzione il debitore non è esentato dal rispetto della regola di cui all'art. 1176 c.c., dovendosi ritenere piuttosto che la limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave significhi che l'obbligazione non comprenda il risultato inerente all'"opus" ma si limiti al rispetto della diligenza e della perizia, secondo lo stato dell'arte.

ELEMENTO SOGGETTIVO

- **Dolo:** il risultato dell'azione o dell'omissione da cui il danno deriva è previsto e voluto dall'agente
- **Colpa:** il risultato dell'azione o dell'omissione dal quale il danno deriva, previsto o meno, **NON** è voluto dall'agente ma si verifica per **NEGLIGENZA, O IMPERIZIA o IMPRUDENZA**

Colpa

- **Grave**
- **Lieve**
- **Lievissima**

Il codice civile non contiene una definizione di colpa. Si può rinviare alla disposizione articolo 43 C.P.

- a) **Negligenza:** omissione di comportamenti ai quali il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria. Potrebbero rientrare un serie di atteggiamenti negativi, quali disattenzione, dimenticanza, svogliatezza, pigrizia;
- b) **Imprudenza:** difetto di misure di cautela idonee a prevenire evento dannoso. Ad esempio l'aver agito con temerarietà sperimentale;
- c) **Imperizia:** violazione di regole tecniche dell'arte che vengono applicate in quel particolare settore (ad es: violazione norme di aggiornamento professionale)

Tribunale Lucca Sez. I, 02/03/2016

Sussiste una responsabilità civile per colpa grave in capo al professionista che, in qualità di architetto, progettista e direttore dei lavori, sia incaricato di procedere redazione delle relazioni preliminari in relazione alla cessione di alcune delle unità immobiliari e successivamente a tali alienazioni emergeva la sussistenza di svariate problematiche, di carattere tanto civilistico quanto amministrativo, la cui soluzione aveva comportava la necessità di sostenere cospicui costi, provocando altrettanto ingenti danni. In tal caso si configura una negligenza ed imperizia del professionista, il quale è chiamato a risarcire i danni cagionati, unitamente ai suoi eredi.

Professioni intellettuali

Articolo 2229 c.c.

« La legge determina le professioni intellettuali [2068, 2956, n. 5] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi»

Il requisito dell'iscrizione è elemento essenziale per la validità del contratto professionale.

Il criterio per valutare la prestazione è – di norma- la diligenza ex articolo 1176 c.c. Il comma (diligenza lavoratore medio con riferimento alla specifica attività di cui si tratta)

- Contratto «*intuitu personae*» anche se il professionista può avvalersi della collaborazione di terze persone rimane responsabile nei confronti del cliente- committente (articolo 1228 c.c. 2232 c.c.)

Articolo 2236 c.c.

*«Se la prestazione implica la **soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave»*

Cosa sostiene la dottrina?

Il problema sottoposto al professionista deve avere natura tecnica, cioè strettamente collegato alle regole dell'arte e ai dettami della scienza. Ciononostante, per identificare il concetto di "problemi tecnici di speciale difficoltà" non è possibile ricorrere a regole generali: spetterà al giudice di merito valutarne la ricorrenza, facendo riferimento alla concretezza del rapporto, anche in relazione alla qualificazione soggettiva del professionista ed alle modalità attraverso cui l'intervento si attiva. In ogni caso, sarà sempre possibile che la speciale difficoltà si presenti in un momento successivo alla stipula del contratto

Obbligazione del professionista/tecnico è ormai ricondotta- con specifico riferimento all'attività del progettista- dalla giurisprudenza nella categoria delle

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO

è rilevante per il professionista conseguire il risultato: ad esempio l'obbligazione di redigere un progetto che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzazione in concreto.

"In tema di prestazione d'opera intellettuale, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto mira dal committente, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato". (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent. 3 settembre 2008, n. 22129).

Responsabilità professionale come OBBLIGAZIONE di RISULTATO comporta

INVERSIONE ONERE PROVA: sarà il professionista a dover provare di avere utilizzato la diligenza professionale nell'adempimento della prestazione e che l'evento si è verificato nonostante il suo comportamento o a prescindere dallo stesso.

L'inadempimento del professionista potrebbe legittimare il committente a NON pagare il professionista (eccezione di inadempimento)

Articolo 1460 c.c

«Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede»

Nuove categorie di responsabilità? responsabilità per omessa informativa

Il professionista tecnico ha l'obbligo di informare il cliente circa i possibili rischi, vantaggi e svantaggi derivanti dal contratto.

La giurisprudenza è divisa nel sostenere se si tratti di obbligo pre – contrattuale o contrattuale

La differenza non è di poco conto: l'orientamento attuale più recente lo riconduce negli obblighi contrattuali, con conseguente ampliamento dei margini della Responsabilità del professionista

La normativa di riferimento in materia di Super Bonus 110%

- Articolo 119 D.L. 19 maggio 2020 n.34 conv. in Legge in Legge n.77 del 17 Luglio 2020 pubblicata sulla G.U. 18/07/2020 Serie generale n.180
- Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020 n.34 conv. in Legge in Legge n.77 del 17 Luglio 2020 pubblicata sulla G.U. 18/07/2020 Serie generale n.180
- DPR 445/2000;
- Legge 689/1981
- Codice Penale: articolo 479 e seguenti
- Agenzia Entrate Guida 25-26 Luglio 2020
- **CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 8 AGOSTO 2020 +PROVVEDIMENTO 8 AGOSTO 2020**
- **DECRETO ASSEVERAZIONI AGOSTO 2020**
- **DECRETO REQUISITI 2020**

ARTICOLO 119 D.L. RILANCIO

13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni e asseverazioni infedeli** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. **La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.** Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Attestazione o asseverazione infedele

Sanzione amministrativa: da € 2000 a € 15.000
per ciascuna attestazione

Sanzione penale

Sanzione « civile » - risarcimento danni

Organo addetto controllo: da individuarsi con
decreto Ministero Sviluppo Economico

+

- Responsabilità disciplinare

Decreto Ministro Sviluppo Economico del 3/8/2020 c.d. D.M. **ASSEVERAZIONI**

Il decreto è composto da n. 8 articoli e n. 2 allegati
Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

Definizione di ASSEVERAZIONE (LETTERA E)

Articolo 2 Asseverazione

Contenuto:

- a) Richiamo agli articoli 47,75,76 del DPR 445/2000**
- b) Apposizione timbro Ordine o Collegio- attestante iscrizione nell'Albo Professionale e svolgimento libera professione;**
- c) Indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata con espressa e specifica dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione con valore « legale», anche ai fini delle eventuali sanzioni;**
- d) Dichiarazione che, alla data dell'asseverazione, il massimale della polizza ALLEGATA è adeguato al numero attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni;**
- e) Allegazione di copia della Polizza di Assicurazione e del documento di riconoscimento**

Gli elementi di cui ai punti c) – d) –e) sono ritenuti ESSENZIALI a pena di INVALIDITA'

Polizza Assicurazione

Articolo 2 comma 5 e 6

Esclusa la validità di polizza di assicurazioni stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie o aventi sede legale e amministrazione in uno stato non appartenente Unione Europea e aderente allo Spazio Economico Europeo

Massimale: adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e ammontare importo interventi. Dichiarazione di «adeguatezza) da parte del Tecnico. In ogni caso il massimale della POLIZZA non può essere inferiore a Euro 500.000

Articolo 3: Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione

Asseverazione è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori.

**Articolo 4: Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della
detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui
all'articolo 121 del Decreto Rilancio**

**Enti deputato al Controllo: ENEA – controllo automatico volto ad
assicurare completezza documentazione fornita.**

Articolo 5 Controlli a campione sulla regolarità asseverazione

Controlli affidati ENEA

**Rif. A D.M. 11/5/2018 pubblicato G.U. 11/09/2018 serie
generale n.211**

**campione istanze sottoposte a controllo: limite minimo 5%
Interventi effettuati prima del 1/7/2020: controlli su tutte
asseverazioni (comma 3)**

**Programma di controllo anche in « situ» non inferiore al 10% delle
istanze complessivamente presentate (commi 2 e 4)**

**Esito controllo da ENEA a Direzione Generale per approvvigionamento
efficienza e competitività energetica del MISE**

Articolo 6 Sanzioni

**Ferme restando eventuali sanzioni penali
SANZIONE AMMINISTRATIVA pecuniaria: da Euro 2000,00 a
Euro 15.000 per OGNI ATTESTAZIONE infedele.**

Il procedimento è disciplinato dalla legge 689/1981.

**Soggetto procedente: Direzione Generale per
approvigiamento efficienza e competitività energetica del
MISE**

Articolo 7 Comunicazione all'Agencia delle Entrate e al Ministero dell' Economia e delle Finanze

**Direzione Generale per approvvigiamento efficienza e competitività
energetica del MISE**

**Contestualmente all'adozione ORDINANZA – INGIUNZIONE SANZIONE
AMMINISTRATIVA**

Comunica

**All' Agencia Entrate competente per territorio e Ministero Economia e
Finanze l'elenco completo Asseverazioni o attestazioni prive del
requisito della veridicità per assicurare attività per la decadenza del
beneficio e eventuale risarcimento danni**

Nonché

**Comunicazione Ordine professionale di appartenenza Tecnico per i
provvedimenti di competenza**

AMM2

Diapositiva 25

AMM2

Avv. Monica Meroni; 29/09/2020

Articolo 8 Rendicontazione attività

Articolo 9 Disposizioni Finali

Il Decreto, con i relativi allegati, è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

A tutt'oggi non risulta pubblicato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Monza

Quadro normativo di riferimento

- Articolo 119 D.L. 19 maggio 2020 n.34 conv. in Legge in Legge n.77 del 17 Luglio 2020 pubblicata sulla G.U. 18/07/2020 Serie generale n.180
- Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020 n.34 conv. in Legge in Legge n.77 del 17 Luglio 2020 pubblicata sulla G.U. 18/07/2020 Serie generale n.180
- Articoli codice civile 1218, 1128,1176, 1337, 1460,1669,2043,2226,2236,
- DPR 445/2000;
- Legge 689/1981
- Codice Penale: articolo 479
- Agenzia Entrate Guida 25-26 Luglio 2020
- CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 8 AGOSTO 2020 +PROVVEDIMENTO 8 AGOSTO 2020
- DECRETO ASSEVERAZIONI AGOSTO 2020
- DECRETO REQUISITI 2020